

DELIBERA N. 65/23/CONS

**AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER LA DEFINIZIONE DEI CRITERI DI
DETERMINAZIONE DEI DIRITTI AMMINISTRATIVI E DEI CONTRIBUTI
PER I DIRITTI D'USO DELLO SPETTRO PER IL SERVIZIO DI
RADIODIFFUSIONE SONORA IN TECNICA DIGITALE**

L'AUTORITÀ

NELLA sua riunione di Consiglio dell'8 marzo 2023;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*, e in particolare il suo art. 3, comma 24;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante *“Codice delle comunicazioni elettroniche”* (di seguito *precedente Codice* nel testo previgente il d.lgs n. 207/21), come da ultimo modificato dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, recante *“Attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche”* (di seguito il *Codice*);

VISTA la direttiva (UE) n. 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 *che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche*;

VISTO l'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, ai sensi del quale *“I pagamenti dei diritti amministrativi per gli operatori di rete radiofonici nazionali e locali verranno definiti dal Ministero sulla base dei criteri che saranno stabiliti dall'Autorità, anche con riferimento al fatturato degli operatori di rete, da adottarsi entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto”*;

VISTO l'articolo 16, comma 3, del *Codice* ai sensi del quale *“Per la copertura dei costi amministrativi complessivamente sostenuti per l'esercizio delle funzioni di regolazione, di vigilanza, di composizione delle controversie e sanzionatorie attribuite dalla legge all'Autorità nelle materie di cui al comma 1, la misura dei diritti amministrativi di cui al medesimo comma 1 è determinata ai sensi dell'articolo 1, commi 65 e 66, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in proporzione ai ricavi maturati nel mercato delle comunicazioni elettroniche dalle imprese titolari di autorizzazione generale o di diritti d'uso. L'Autorità nel determinare l'entità della contribuzione può definire eventuali soglie di esenzione”*;

VISTO l'articolo 42, comma 1, del *Codice* ai sensi del quale *“I contributi per la concessione di diritti di uso dello spettro radio nelle bande armonizzate, che garantiscono l'uso ottimale di tali risorse, salvo quanto previsto dal comma 6, sono fissati dal Ministero sulla base dei criteri stabiliti dall'Autorità”*;

VISTA la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”* (di seguito la *Legge di Bilancio 2018*);

VISTA la legge 30 dicembre 2018, n. 145 recante *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”* (di seguito la *Legge di Bilancio 2019*);

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante *“Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato”* (di seguito *Testo unico o TUSMA*);

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante *“Adozione del nuovo Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”*, come da ultimo modificata dalla delibera n. 434/22/CONS del 14 dicembre 2022;

VISTA la delibera n. 664/09/CONS del 26 novembre 2009 recante *“Regolamento recante la nuova disciplina della fase di avvio delle trasmissioni radiofoniche terrestri in tecnica digitale”*, come da ultimo modificata dalla delibera n. 455/19/CONS (di seguito, *Regolamento DAB*), e in particolare il suo art. 12, commi 9 e 10;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 31 agosto 2022, con il quale è stato approvato il *“Piano nazionale di ripartizione delle frequenze tra 0 e 3000 GHz”* (di seguito *PNRF*);

VISTA la delibera n. 286/22/CONS del 27 luglio 2022 recante *“Piano nazionale provvisorio di assegnazione delle frequenze in banda VHF-III per il servizio di radiodiffusione sonora in tecnica digitale DAB+ (PNAF-DAB)”*;

VISTA la richiesta del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (di seguito, *MIMIT*) di cui alla nota prot. Agcom n. 344867 del 2 dicembre 2022, con cui il suddetto Dicastero chiede di conoscere se il periodo di esenzione previsto per la fase di avvio dei mercati, ai sensi del richiamato *Regolamento DAB*, sia spirato o meno, tenuto conto delle

analisi svolte sui mercati di riferimento, ovvero se il suddetto periodo debba partire dalla data di rilascio del diritto d'uso definitivo, e, “[...] *nel caso in cui il periodo di esenzione sia cessato, [...] di definire la misura dei contributi dovuti dagli operatori di rete radiofonici, [rimanendo] in attesa dei criteri fissati da codesta Autorità*”;

CONSIDERATO quanto segue:

1. L’art. 3, comma 24, della legge 31 luglio 1997, n. 249 ha definito una misura a favore degli operatori DAB (*Digital Audio Broadcasting*), ai fini dello sviluppo del relativo mercato, stabilendo che *“Il canone di concessione per il servizio di radiodiffusione sonora digitale terrestre non è dovuto dagli interessati per un periodo di dieci anni.”*.
2. In applicazione della suddetta disposizione, l’Autorità all’articolo 12, comma 9, del *Regolamento DAB* ha disposto che *“In applicazione dell’art. 3, comma 24 della legge 31 luglio 1997, n. 249, per i primi dieci anni di attività gli operatori di rete radiofonici nazionali o locali di cui al presente articolo sono esentati dal pagamento dei diritti amministrativi di cui all’art. 34 del Codice e dei contributi di cui all’art. 35 del Codice.”*. Il successivo comma 10 del medesimo articolo precisa che *“A decorrere dall’undicesimo anno di attività gli operatori di rete radiofonici nazionali e locali di cui al presente articolo provvedono al pagamento dei diritti amministrativi di cui all’art. 34 del Codice, e dei contributi di cui all’art. 35 del Codice, nella misura definita dal Ministero sulla base dei criteri che saranno stabiliti dall’Autorità, anche con riferimento al fatturato degli operatori di rete. [...]”*.
3. Sulla base dei piani precedenti il recente PNAF-DAB adottato con la delibera n. 286/22/CONS, e ai sensi del *Regolamento DAB*, come comunicato dal MIMIT con la citata nota del 2 dicembre 2022, *“ad oggi è stato rilasciato da questo Ministero un numero esiguo di diritti d’uso temporanei per il DAB (circa n. 25)”*.
4. A seguito invece della pubblicazione del PNAF-DAB in data 4 agosto 2022, per quanto riguarda il comparto radiofonico nazionale, il Ministero ha provveduto all’associazione delle nuove reti nazionali pianificate dall’Autorità agli operatori di rete nazionale titolari dell’autorizzazione generale e del diritto d’uso (conversione/adeguamento dei diritti d’uso), adottando il provvedimento del 20 settembre 2022 relativo alla Rete nazionale n. 2 a DAB Italia; il provvedimento del 18 novembre 2022 relativo alla Rete nazionale n. 3 a EURODAB; il provvedimento del 10 gennaio 2023 relativo alla Rete nazionale n. 1 alla RAI.

5. Con riguardo alla radiodiffusione sonora in ambito locale, il Ministero, in data 13 dicembre 2022, ha pubblicato e sottoposto a consultazione pubblica le *“Linee guida relative alle procedure di selezione per l’assegnazione dei diritti d’uso per le reti pianificate sui bacini di utenza locale ad operatori di rete digitali per radiodiffusione sonora”*, attività propedeutica al rilascio dei diritti d’uso agli operatori di radiodiffusione locali.

RITENUTO pertanto necessario, alla luce di quanto premesso, in considerazione delle competenze attribuite all’Autorità ai sensi dell’art. 5, comma 5, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, nonché dell’art. 16, comma 3, e dell’art. 42, comma 1, del *Codice*, procedere comunque all’avvio delle attività necessarie alla definizione dei criteri per la determinazione dei diritti amministrativi e dei contributi per il rilascio dei diritti di uso dello spettro radio dovuti dagli operatori di rete radiofonici nazionali e locali;

UDITA la relazione del Commissario Laura Aria, relatore ai sensi dell’art. 31 del *Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*;

DELIBERA

Art. 1

(Avvio del procedimento)

1. È avviato il procedimento per la definizione dei criteri di determinazione dei diritti amministrativi e dei contributi per i diritti d’uso dello spettro dovuti dagli operatori di rete titolari dei diritti d’uso delle frequenze per il servizio di radiodiffusione sonora in tecnica digitale, in ambito nazionale e locale.
2. Il procedimento in oggetto si conclude entro 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente delibera sul sito *web* dell’Autorità, fatte salve le sospensioni per lo svolgimento di eventuale consultazione pubblica e per le richieste di informazioni e documenti, calcolate sulla base delle date dei protocolli dell’Autorità in partenza e in arrivo. I termini del procedimento possono essere prorogati dall’Autorità con determinazione motivata.
3. Il responsabile del procedimento è l’Ing. Mauro Martino, dirigente dell’Ufficio radio spettro della Direzione reti e servizi di comunicazioni elettroniche.



AUTORITÀ PER LE
GARANZIE NELLE
COMUNICAZIONI

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso.

La presente delibera è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 8 marzo 2023

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE
Laura Aria

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giulietta Gamba